

## ACCORDO DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2020

(in applicazione del CCNL Funzioni Locali del 17.12.2020)

Il giorno 31 di cumbre alle ore	presso la sede municipale
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:	graishone Anglie.

E

## LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

FP CGIL

CISL FP

**UIL FPL** 

SOTTOSCRIVONO L'ACCORDO DI L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI – 2020.

Richiamate le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22.2.2006;

Visto l'art.23 del D.Lgs.75 del 25.05.2017, recante modifiche e integrazioni al Testo Unico del Pubblico Impiego, che prevede:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adequati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."

Considerato che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2020, così come costituito e nell'ammontare complessivo di cui all'allegato, non supera il tetto rappresentato dal fondo 2016,

Preso atto:

h

- che nel corso del 2019 il Comune di Monopoli è stato interessato dall'ispezione della Ragioneria generale dello Stato che si è tradotta in una relazione pervenuta all'Ente in data 12.10.2019 e nella contestuale proposizione di 16 rilievi cui si deve fornire riscontro entro 120 giorni (nota Mef-RGS-prot. 226030 dell'11.10.2019);
- che i rilievi attengono anche alla costituzione del fondo dei dirigenti per le annualità 2014-2018 ed al non corretto utilizzo dello stesso;
- che sono in corso le verifiche in ordine alla corretta costituzione del fondo così come della correttezza circa il suo utilizzo;
- che gli eventuali errori in sede di costituzione e di utilizzo, ove accertati, si traducono nella necessità di applicazione dell'art. 40 comma 3 quinquies del d. lgs. 165/2001;
- che le verifiche in corso risultano essere di particolare complessità e non potranno di conseguenza concludersi entro il corrente anno;
- che dalle prime verifiche operate si ritiene tuttavia di poter fornire adeguata risposta ai rilievi al fine di dimostrare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione ed arrivare ad una compiuta quantificazione dell'eventuale importo oggetto di recupero;

ritenuto in via prudenziale e solo al fine di garantire il tempestivo recupero di quanto dovesse risultare indebitamente erogato a seguito del completamento degli accertamenti in corso, congelare l'importo del fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti, stabilendo che lo stesso potrà essere liquidato solo ad esito dei definitivi accertamenti operati in ordine ai rilievi della RGS sulla non corretta costituzione del fondo dei dirigenti per le annualità 2014-2018;

l'anno 2020 il giorno \_\_\_\_\_\_, presso la sede comunale si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica con la parte sindacale definendo quanto segue:

art.1- il totale del fondo pari ad € 300.294,45 così come modificato dalle successive disposizioni contrattuali, viene utilizzato per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dell'anno 2020 come da prospetto di seguito riportato:

Fondo posizione e risultato dirigenti 2020		
DESCRIZIONE COSTITUZIONE	€ 294.714,40	
Applicazione incremento art. 56 CCNL 17/12/2020 1,53% MS 2015		€ 5.580,05
Destinato alla R.P.		€ 2.457,00
Destinato alla R.R.		€ 3.123,05
TOTALE FONDO 2020		€ 300.294,45
risorse incidenti sul limite ex art.9 c. 2 bis 1 122/2010		non presenti
incentivi che specifiche disposizione di legge destinano alla retribuzione di risultato		
totale su tabella 15	€ 300.294,45	
DESCRIZIONE UTILIZZO	IMPORTO	note
retribuzione di posizione:	€ 244.195,89	241738,89 + 2457,00
retribuzione di risultato:	€ 56.098,56	52.975,51 + 3.123,05
Totale senza risorse "incentivi extrafondo"	€ 300.294,45	
altre risorse extra fondo		non previste
TOTALE		€ 300.294,45

art. 2- il predetto importo destinato a finanziare la retribuzione di risultato, viene congelato e contestualmente si stabilisce che lo stesso potrà essere liquidato solo ad esito dei definitivi accertamenti operati in ordine ai rilievi della RGS sulla non corretta costituzione del fondo dei dirigenti per le annualità 2014-2018 ed ad acquisizione della apposita certificazione del collegio dei revisori.

Parte Pubblica
Parte Sindacale
OO.SS. territoriali

Un FPL Rouhare